



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SCUOLE SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE

Visto l'articolo 33, comma 6 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante disposizioni in merito alla valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

Visto il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ed in particolare il capo III;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto l'articolo 5, comma 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ai sensi del quale le università possono stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per la gestione di iniziative e attività specifiche;

Visto l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in merito all'equiparazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento sulle norme per l'autonomia didattica degli atenei approvato con DM 509/99, e, in particolare, l'art. 5, comma 7;

Ritenuto di dover dar corso a quanto previsto dai Decreti di cui ai punti precedenti in materia di riconoscimento e accreditamento delle Scuole e degli Istituti superiori ad ordinamento speciale, in ragione della peculiarità delle loro modalità operative e della loro offerta formativa, al fine di meglio determinarne le caratteristiche e il loro specifico contributo allo sviluppo del sistema universitario e, in particolare, al rafforzamento della ricerca, della didattica, del merito e dell'alta formazione;

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- b) per Università: le Università statali e non statali legalmente riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- c) per Scuole: gli Istituti e le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, istituti universitari autonomi, finalizzati alla formazione complementare di studenti o dottorandi, nonché all'attivazione di corsi di dottorato e di perfezionamento;
- d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- e) per VQR: l'attività periodica di valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'ANVUR.

Articolo 2

Finalità del decreto

- 1. Il presente decreto disciplina specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole a ordinamento speciale, le quali concorrono al progresso culturale e civile della Repubblica predisponendo percorsi di studio di alta qualificazione paralleli e complementari a quelli previsti per il conseguimento della laurea, della laurea



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

magistrale e del dottorato di ricerca, organizzando autonomi corsi di dottorato e di perfezionamento, con rilascio del rispettivo titolo, e svolgendo attività di ricerca e di trasferimento tecnologico.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto resta ferma la disciplina relativa all'autovalutazione, valutazione e accreditamento, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, nonché, per quanto riguarda i corsi di dottorato e di perfezionamento, inclusa la disciplina relativa all'accreditamento degli stessi, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

Articolo 3

Accreditamento iniziale

1. Al fine di conseguire l'accreditamento iniziale una Scuola deve attestare il possesso dei seguenti requisiti, verificati e monitorati anche a seguito di visite in loco:
 - a) requisiti strutturali:
 - I. disponibilità di strutture residenziali e convittuali adeguate al numero di studenti e specificamente di un numero di posti letto interni o disponibili mediante convenzioni con strutture ricettive esterne non inferiore al numero degli studenti pre-dottorali previsti;
 - II. disponibilità di strutture didattiche e scientifiche quali aule, biblioteche e laboratori adeguate alle attività formative e di ricerca previste;
 - III. sostenibilità economico finanziaria delle attività della Scuola;
 - IV. per le Scuole che prevedono un'attività formativa complementare rivolta a studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale, la sottoscrizione di accordi con atenei limitrofi i quali hanno riportato un giudizio "almeno soddisfacente" nell'ambito delle procedure di accreditamento periodico ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47;
 - b) requisiti relativi agli studenti:
 - I. previsione di procedure selettive di ammissione, anche in lingua straniera e con modalità atte a favorire la formazione di un corpo studentesco internazionale;
 - II. previsione a regime, entro cinque anni dall'attivazione, al fine di costituire una comunità formativa di dimensioni adeguate, di un numero minimo di 150 studenti iscritti a corsi pre-dottorali, ove previsti, e di 100 per i corsi dottorali o di perfezionamento, ove previsti;
 - c) requisiti relativi alla docenza:
 - I. previsione di un numero di professori, di ruolo o disponibili al 100% sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura complessivamente non inferiore a uno per ogni 10 studenti iscritti ai corsi pre-dottorali ovvero a uno per ogni 8 studenti iscritti ai corsi dottorali e di perfezionamento;
 - II. al fine di costituire una comunità di ricerca equilibrata, previsione della



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

presenza di un numero di ricercatori e assegnisti di ricerca complessivamente non inferiore al doppio del numero dei professori.

d) requisiti relativi ai servizi offerti:

- I. disponibilità di programmi di tutorato e *placement*;
- II. disponibilità di fondi per favorire la partecipazione degli studenti ad attività di ricerca e formazione alla ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- III. previsione che tutti i posti per la frequenza di corsi di dottorato e di perfezionamento siano coperti da borsa di studio o dotazione equivalente ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

e) requisiti relativi alla didattica:

- I. la proposta di istituzione di corsi destinati alla formazione pre-dottorale identifica le classi cui afferiscono i corsi di laurea che possono essere frequentati dagli studenti della Scuola, raggruppate per omogeneità disciplinare secondo le aree CUN. La congruità di tale raggruppamento è valutata in sede di accreditamento iniziale e periodico;
 - II. previsione che gli studenti pre-dottorali della Scuola frequentino una media annua di almeno 50 ore di attività formative appositamente erogate dalla Scuola all'interno area accademica di appartenenza;
 - III. previsione che gli studenti pre-dottorali della Scuola frequentino una media annua di almeno 20 ore di attività formative appositamente erogate dalla Scuola al di fuori dell'area accademica di appartenenza;
 - IV. nella proposta di attivazione di corsi dottorali e di perfezionamento, previsione che gli studenti di tali corsi frequentino almeno 150 ore di attività formative appositamente erogate dalla Scuola, destinata ad ampliare la base culturale degli allievi anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, nonché di affinarne la preparazione specialistica in modo integrato con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.
2. In caso di mancato accreditamento iniziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

Articolo 4

Accreditamento periodico

1. La valutazione ai fini dell'accREDITamento periodico della Scuola viene effettuata e reiterata nei tempi e con le modalità definite dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e si fonda specificamente sulla verifica dei seguenti requisiti:
 - a) mantenimento dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale ovvero al precedente accREDITamento periodico;
 - b) valutazione dell'attrattività della Scuola, misurata sulla base dei seguenti indicatori:
 - I. rapporto tra domande di ammissione e posti disponibili;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- II. distribuzione geografica degli studenti ammessi, distintamente per i corsi di livello pre-dottorale e dottorale;
 - III. percentuale di studenti stranieri iscritti ai corsi di livello dottorale;
 - IV. attivazione di convenzioni internazionali per favorire la mobilità in entrata e in uscita;
 - V. livello di erogazione di finanziamenti atti a favorire la partecipazione degli studenti ad attività di ricerca e formazione alla ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- c) valutazione dell'efficacia delle attività formative e di ricerca:
- I. rendimento degli studenti durante il percorso universitario, valutato, per gli studenti pre-dottorali, in base al numero degli abbandoni, la durata media del corso di laurea o laurea magistrale, la durata media per il completamento delle attività formative previste dalla Scuola, la media dei voti riportati negli esami, la percentuale di laureati con lode, distintamente per classe di laurea;
 - II. rendimento degli studenti a conclusione del percorso universitario, valutato, per gli studenti pre-dottorali, in base alla percentuale di studenti che a un anno dal completamento del percorso pre-dottorale sono stati ammessi a corsi di dottorato su base selettiva e alla percentuale di laureati occupati;
 - III. percentuale degli studenti dottorali e di perfezionamento che ha frequentato stage presso altre istituzioni di ricerca;
 - IV. percentuale dei dottori di ricerca che a un anno dal conseguimento del diploma sono titolari di contratti in università o enti di ricerca, e percentuale degli impiegati in altre realtà che svolgono attività coerente con la formazione conseguita;
 - V. numero e impatto, misurato sia rispetto alla rilevanza della sede editoriale delle pubblicazioni che dal numero di citazioni, ove possibile, dei dottori di ricerca a tre anni dal completamento degli studi;
- d) valutazione della qualità della docenza:
- I. con riferimento al più recente esercizio di valutazione ANVUR: per ogni Area CUN, posizionamento del punteggio della valutazione della qualità della ricerca nella Struttura, rapportato alla numerosità del personale valutato nell'Area stessa, nella rispettiva graduatoria nazionale;
 - II. capacità di attrazione, a partire dall'ultimo accreditamento, di fondi di ricerca nazionali e internazionali erogati su base competitiva ovvero di attrazione di vincitori di tali progetti in precedenza esterni alla Scuola, misurata, distintamente per area, in rapporto al dato nazionale nella stessa area.
2. In relazione alla valutazione di cui al comma 1, il giudizio attribuito alla Scuola è definito secondo la seguente griglia:
- a) = pienamente positivo
 - b) = soddisfacente
 - c) = condizionato



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

d) = insoddisfacente

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2 e, relativamente ai corsi di dottorato e di perfezionamento, di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e quelle di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

Articolo 5

Disposizione finali

1. Le Scuole attive alla data del presente decreto sono sottoposte alle procedure di accreditamento iniziale ai sensi dell'articolo 3 a decorrere dall'a.a. 2015/16.
2. Le Scuole eventualmente istituite successivamente al presente decreto sono sottoposte ad accreditamento iniziale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e secondo le modalità dell'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 47/2013.
3. Le strutture residenziali delle Scuole possono ottenere il riconoscimento e il successivo accreditamento ai sensi e secondo le modalità di cui rispettivamente agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Roma, li 05 GIU 2013

IL MINISTRO